

# Ordine degli Avvocati di Belluno



## REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE DI BELLUNO

1 – La Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno – di seguito denominata, per brevità, «Scuola» – ha lo scopo di fornire ai praticanti avvocati un’idonea preparazione volta all’esercizio della professione legale ed al superamento dell’esame di abilitazione, a ciò provvedendo, mediante l’organizzazione di un apposito corso di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, così come previsto dall’art. 43 della legge 247/2012 e susseguenti modifiche ed integrazioni.

2 – La Scuola è organizzata e diretta dagli organi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno nell’ambito delle direttive e conformandosi alle delibere adottate in materia ai sensi dell’art. 5, I comma, ovvero: dal Consiglio Direttivo, dal Direttore della Scuola ed, infine, dal Comitato Scientifico.

3 – Per quanto qui non espressamente previsto, si deve fare riferimento alle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività forense e lo svolgimento del praticantato in generale.

4 – Il corso, della durata di diciotto mesi (suddiviso in tre moduli), vedrà affrontate le materie oggetto dell’esame di abilitazione usualmente trattate nell’esercizio dell’attività forense quali, a mero titolo esemplificativo, diritto civile e commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale, previdenza forense, teoria e pratica del linguaggio giuridico, diritto costituzionale e diritto tributario. In ogni caso, tenuto conto dell’emananda normativa regolamentare, il corso adeguerà il programma alle materie che il Ministero considererà obbligatorie con apposito Regolamento.

5 – Poiché il praticante avvocato già possiede – o comunque dovrebbe possedere – il bagaglio minimo di nozioni teoriche che formano il substrato di ogni ragionamento giuridico, la Scuola non sarà organizzata secondo il metodo tradizionale, ove le discipline sono trattate come nei corsi universitari, ma, piuttosto, secondo il metodo casistico.

6 – Le esercitazioni e le lezioni, in cui si strutturerà la Scuola, dovranno, in buona sostanza, proporre ai corsisti gli strumenti con i quali l’avvocato apprende la questione da trattare, ne individua i termini giuridici, elabora le migliori soluzioni e persegue il fine proposto.

7 – Saranno previste, per ogni giornata di lezione pomeridiana, e secondo il calendario, due sessioni della durata complessiva di 4 ore accademiche. Ciascuna lezione sarà dedicata o allo svolgimento di esercitazioni su pareri, atti o attività processuali, ovvero alla tenuta di lezioni, preferibilmente articolate su singoli argomenti e demandate a più relatori.

## Ordine degli Avvocati di Belluno



8 – Se del caso, il programma potrà essere modificato, con le medesime modalità previste per la sua adozione e durante lo svolgimento del corso. In ogni caso, la soppressione, o l'aggiunta di materie o aree tematiche, sarà di competenza del Direttivo della Scuola Forense.

9 – Tenuto conto del periodo feriale estivo, e delle festività in generale, il programma prevedere 40 giornate di lezione per ciascun corso della durata di 18 mesi.

10 – Nell'ambito del corso, sono previste una lezione frontale di ordine metodologico, ove si esporranno ai partecipanti le tecniche logico-giuridiche più adatte per la redazione di un parere o di un atto giudiziario, nonché lezioni sulle discipline obbligatorie previste dalla normativa regolamentare; inoltre, è contemplato lo svolgimento di esercitazioni (ciascuna di due sessioni), consistenti in pareri e/o atti in materia civile, in materia penale, ed in materia amministrativa, secondo quanto annualmente determinato dagli organi direttivi competenti.

11 – Nello svolgimento delle esercitazioni, sarà consentito l'utilizzo degli stessi testi e materiali che, sulla base della legislazione vigente, saranno ammessi per lo svolgimento dell'esame della abilitazione forense.

12 – Gli elaborati saranno corretti, di volta in volta, uno ad uno e saranno corredati di un sintetico giudizio discorsivo finale, cui potrà seguire una correzione di tipo frontale e collettiva involgente una fase di discussione con i corsisti.

13 – Di norma, i temi di ciascuna lezione, ed il nome dei relatori, saranno previamente comunicati ai corsisti a mezzo email.

14 – Il corsista dovrà obbligatoriamente svolgere le esercitazioni previste nel programma del corso, con l'obbligo altresì di consegna dell'elaborato, in mancanza della quale la prova è considerata come non adempiuta, inoltre, dovrà frequentare almeno l'80% delle lezioni.

15 – Il praticante avvocato è tenuto a partecipare, nei 18 mesi della durata del corso forense, alle lezioni in materia di deontologia forense, previdenza e materie obbligatorie.

16 – Al termine del corso, la Scuola Forense rilascerà l'attestato di frequenza, verificando la partecipazione al numero di esercitazioni ed al numero minimo di lezioni sopra indicato. Ai sensi e con le modalità previste dai Regolamenti del Ministero di Grazia e Giustizia, relativi alla pratica legale ed alla Scuola Forense; comunque, il Direttivo della Scuola Forense si riserva di certificare se la frequenza al corso è stata compiuta con profitto.

17 – Presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno è tenuto un elenco, a cura della segreteria della scuola, nel quale annotare il nominativo dell'iscritto, le presenze alle lezioni, le eventuali lezioni supplementari; potranno, altresì, essere annotate ulteriori eventuali informazioni, utili a consentire la verifica, da parte della Scuola e del Consiglio dell'Ordine,

## Ordine degli Avvocati di Belluno



dell'effettiva partecipazione al corso e del conseguente profitto, sempre secondo i regolamenti Ministeriali.

18 – Si dispone che uno, o più componenti, del Direttivo della Scuola Forense partecipi alle singole lezioni, con il compito di moderare l'eventuale discussione del tema; coadiuvare il relatore nella verifica dei risultati delle esercitazioni; affiancare i praticanti nella preparazione della lezione; raccogliere loro eventuali osservazioni, etc..

19 – Allorché il praticante, alla scadenza dell'anno, non raggiunga gli obblighi minimi di frequenza, potrà essere autorizzato, dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Belluno, ad una proroga così da integrare le lezioni mancanti e fino al raggiungimento del numero previsto.

20 – Il Consiglio (al fine di concedere la richiesta proroga) si riserva di valutare le ragioni addotte a sostegno della relativa richiesta; a titolo meramente esemplificativo, potrà essere concessa la proroga per le assenze motivate dalla partecipazione a momenti formativi attinenti l'attività forense od impegni professionali eccezionali.

21 – Non è necessario recuperare le assenze dovute a forza maggiore, laddove con ciò si intendono impedimenti dovuti a cause indipendenti (es. malattie), od eccezionali (matrimonio, lutti di prossimi congiunti, etc.), purché debitamente documentate.

22 – Qualora, per malattia, gravidanza, allattamento od altre circostanze oggettive, si siano verificate assenze in numero tale da poter pregiudicare la proficuità del corso, all'interessato, dopo un preliminare colloquio, potrà essere prescritto di continuare la frequentazione della Scuola per il tempo ritenuto necessario, fino all'ultimo giorno di lezione prima dell'inizio della prova d'esame; ovvero, in alternativa, di seguire gli eventi che nello stesso periodo si terranno e che gli verranno indicati. Il mancato ottemperamento alle prescrizioni imposte potrà essere valutato ai fini disciplinari.

23– In caso di maternità, o paternità, il/la praticante avvocato avrà diritto di astenersi dal partecipare alle esercitazioni, od lezioni della Scuola, per un periodo massimo di trenta giorni dalla nascita del bambino.

24 – Per motivi organizzativi, non è consentita la partecipazione, o l'ingresso, a coloro che abbiano già terminato i diciotto mesi di pratica, salvo che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla proroga.

25- Su precisa richiesta del praticante, ed al termine della partecipazione ai diciotto mesi di corso prescritti dalla norma, questi potrà chiedere l'iscrizione ad un nuovo ed ulteriore modulo della Scuola al fine di ulteriormente approfondire la preparazione già acquisita durante il corso obbligatorio.

Belluno, 16.01.2017